

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXII**
n. **30**

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LO MORO, AMICI, BRESSA, MINNITI, FIANO, GIOVANELLI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali

Presentata il 25 gennaio 2012

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La cronaca quotidiana ci informa con crescenti reiterazione e drammaticità di violenze consumate contro amministratori locali.

Sono innumerevoli gli amministratori costretti a mettere a rischio la loro incolumità personale per rappresentare degnamente le loro comunità. Non c'è settimana, in particolare in alcune aree meridionali del Paese, che sindaci, assessori e consiglieri non facciano i conti con automobili incendiate, familiari intimiditi, spari contro le loro case, devastazioni di proprietà pubbliche e private in un disastro che non sta solo negli eventi ma sta soprattutto nella diffusione di un fenomeno che si

ripete ogni giorno e che, ripetendosi, non fa più notizia; in un dramma che sembra aver assunto caratteri di normalità a fronte di centinaia di attentati ad amministratori locali che, nonostante tutto, continuano a rimanere al proprio posto.

Oggi questo velo è stato rotto e nessuno può far finta di non sapere che quando un così alto numero di amministrazioni locali è sotto la pressione della criminalità vuol dire che la democrazia è sospesa.

Il velo è stato rotto grazie ad associazioni autonomistiche, come LegAutonomie, Associazione nazionale dei comuni italiani e Avviso pubblico, che hanno assunto, sotto la spinta di statistiche

impietose, la responsabilità di una denuncia che va raccolta e che merita una decisa reazione.

Stiamo parlando di oltre 1.000 episodi negli ultimi dieci anni solo in Calabria, di 733 atti tra il 2009 e il 2010 in Italia, di un fenomeno che pure è stato più volte oggetto di attenzione nelle relazioni semestrali della Direzione investigativa antimafia e che non appare affatto in regressione ma che, al contrario, ogni anno fa registrare nuove punte di violenza.

Cominciano a farsi largo anche casi di « abbandono » di sindaci piegati dalle numerose e violente intimidazioni contro di essi e contro i loro familiari e questo è inammissibile, perché veramente significa una sconfitta della democrazia.

Ogni qualvolta, a seguito di tali episodi, si convoca un consiglio comunale aperto o una manifestazione di solidarietà, la parola più usata da questi amministratori è « solitudine ».

Preoccupa il quadro d'insieme in cui il fenomeno si inserisce, perché se in una parte rilevante del territorio nazionale, quella che per altro avrebbe più bisogno di un nuovo impulso e di un nuovo slancio, ciò è impedito da un potere criminale che non gioca solo una partita per l'arricchimento illecito, ma che vuole dimostrare di essere il vero controllore del territorio e delle sue istituzioni locali, evidenziare la debolezza dei governi e il consenso che riesce a costruire attorno a sé, sono a rischio e devono essere garantiti i principi basilari della democrazia.

Dobbiamo pretendere che i nostri amministratori locali siano messi in condizione di operare in tranquillità. Come in un cantiere, dobbiamo anzitutto mettere in sicurezza gli amministratori e ciò rende necessario che la Camera dei deputati affronti, con un'apposita Commissione parlamentare di inchiesta, un lavoro di indagine e di ricostruzione della situazione,

anche al fine di comprendere se è adeguato il quadro normativo di riferimento e, più in generale, quali interventi, centrali e periferici, devono essere intensificati per debellare tale fenomeno e per spezzare quella « solitudine » così spesso evocata, nonché per ridare la giusta serenità a quanti già si misurano con la difficile condizione di amministrare la cosa pubblica.

L'oggetto dell'inchiesta è pertanto individuato negli atti intimidatori compiuti contro gli amministratori locali. L'obiettivo è quello di accertare la natura, le dimensioni e le cause, soprattutto con riferimento alle infiltrazioni criminali e alla corretta gestione della cosa pubblica. Se il rischio di una massiccia reiterazione di tali eventi è quello di rompere tutti i legami di appartenenza a una comunità, una risposta partecipata che cerca consenso, la fissazione di regole minime sul governo del fenomeno e anche una maggiore attenzione al governo della giustizia e dell'ordine pubblico, potrebbe trasformarsi in un « cattivo affare » per quanti pensano di sottomettere il governo della cosa pubblica con la violenza.

Unitamente alla verifica della congruità della normativa vigente e della sua applicazione, sarà compito della Commissione parlamentare di inchiesta comprendere che tipo di prevenzione si è svolta finora, per formulare proposte di carattere amministrativo e, se necessario, legislativo tese a realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto verso questo fenomeno. Al termine dei lavori, la Commissione è chiamata a redigere una relazione finale da presentare all'Assemblea.

Composizione e modalità di funzionamento e di organizzazione dei lavori della Commissione sono quelle previste per le Commissioni parlamentari di inchiesta che hanno operato finora.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

(Istituzione della Commissione).

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita presso la Camera dei deputati una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali, di seguito denominata « Commissione », con il compito di svolgere indagini sui numerosi e reiterati atti di intimidazione che hanno per oggetto, in particolar modo in alcune regioni del Mezzogiorno, gli amministratori locali.

2. Ai fini della presente legge, per intimidazioni si intendono gli atti che con minacce, danneggiamenti o aggressioni, compiuti contro le persone o contro beni pubblici e privati, sono rivolti agli amministratori locali con l'obiettivo di condizionarne l'attività ovvero di pregiudicarne il libero e democratico esercizio della funzione rappresentativa e di governo locale.

3. La Commissione dura in carica quattro mesi ed entro tale termine presenta la relazione conclusiva di cui all'articolo 3, comma 5.

ART. 2.

(Compiti della Commissione).

1. La Commissione ha il compito di:

a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali;

b) valutare la natura e le caratteristiche dei motivi che hanno provocato un incremento degli atti intimidatori;

c) verificare la congruità della normativa vigente in materia e della sua applicazione;

d) accertare il livello di attenzione e la capacità di intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione degli atti di intimidazione;

e) formulare proposte di carattere amministrativo e, se necessario, legislativo, al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto degli atti intimidatori per garantire il migliore e libero esercizio delle funzioni attribuite agli enti e agli amministratori locali.

ART. 3.

(Poteri della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

2. La Commissione può ottenere copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti penali e inchieste in corso, garantendo la segretezza fino a quando essi sono coperti da segreto, nonché copie di atti e di documenti di altre Commissioni parlamentari di inchiesta o di atti custoditi negli uffici della pubblica amministrazione, garantendo la riservatezza dei soggetti coinvolti. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti, oltre a quelli di cui è garantita la segretezza ai sensi del comma 2, non devono essere divulgati.

4. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più comitati, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.

5. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una rela-

zione conclusiva alla Camera dei deputati, da approvare a maggioranza assoluta dei componenti, nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2.

6. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza, che sono trasmesse all'Assemblea della Camera dei deputati unitamente alla relazione conclusiva presentata ai sensi del comma 5.

ART. 4.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da dieci deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessun componente riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per l'elezione del vicepresidente e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

ART. 5.

(Segreto).

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra

persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati di cui all'articolo 3, comma 4, sono disciplinati da un regolamento approvato dalla Commissione stessa prima dell'avvio dell'attività di inchiesta.

2. La Commissione può avvalersi della collaborazione di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nonché dei consulenti che ritiene necessari.

3. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali, strumenti operativi e risorse messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro per l'anno 2012 e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati, con propria determinazione, può autorizzare un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.